

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 57/22/2012**

### **Svolgimento del processo:**

Il Sig. Ca. Sa. impugnava avanti la COMMISSIONE Tributaria Provinciale di Milano l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione l'importo di € 296.713,40 relativo a prelevamenti e versamenti sul c/c n. 10541-65 intestato a Ca. Sa. e Ge. Ra. Ri., acceso presso il Credito Artigiano e la somma di € 6.800,00 relativa a fatture emesse dalla Società MGM Medical Service S.r.l.. L'intero importo di € 303.513,40 è stato considerato dall'Ufficio quale reddito da lavoro autonomo non dichiarato e quindi il reddito imponibile veniva aumentato da € 169.508 a € 473.021 con conseguenti maggiori imposte IRPEF, addizionali regionali ed IRAP oltre a sanzioni e interessi.

I funzionari dell'Agenzia delle Entrate si erano recati presso lo studio del contribuente in via Amedei dove quest'ultimo esercitava legittimamente l'attività libero professionale "intramoenia" peraltro anche presso lo studio sito in Catania. Vista la difficoltà di accertare il reale importo dei compensi, per effetto della riconosciuta legittima assenza delle scritture, l'Ufficio procedeva ad eseguire indagini finanziarie in forza dell'art. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72. Il contribuente produceva la documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie del c/c di cui si è detto con i seguenti risultati:

i movimenti "DARE" del c/c ammontanti a € 148.458,08 risultano tutti documentati con l'eccezione dell'importo di € 11.355,62;

i movimenti "AVERE" ammontanti a € 181.223,47 sono stati documentati per € 72.823,47;

gli importi non documentati consistono in € 11.355,62 + 108.400,00.

Il contribuente eccepiva la non applicabilità al caso in esame della procedura ex art. 32 DPR 600/73, la prova documentata offerta a fondamento e giustificazione delle movimentazioni bancarie e chiedeva di annullare l'avviso di accertamento impugnato.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato e l'applicabilità al caso in esame dell'art. 32 DPR 600/73.

Ribadiva la legittimità dell'utilizzazione dei movimenti del c/c bancario non condizionata dalla previa instaurazione del contraddittorio in forza dell'art. 32. Ribadiva la infondatezza dei rilievi e riprese di cui all'avviso di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Comm. Trib. Provinciale con sentenza n.485/2/2010 accoglieva in parte il ricorso annullando la ripresa di € 296.713,40 e confermando la ripresa di € 6.800,00. Compensava le spese.

Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate eccependo la carente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione art. 32 comma 1 n.2 DPR 600/73.

Ribadisce la legittima applicazione della norma citata che attribuisce agli uffici finanziari il potere di richiedere al contribuente, alla banca notizie sulle operazioni intrattenute.

Contesta l'omesso iter logico giuridico seguito dai primi giudici.

Ribadisce la valenza probatoria dei dati e delle notizie bancarie con l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Evidenzia che l'importo di € 108.400,00 non è stato mai giustificato.

Insiste nell'affermare che il contribuente ha sottratto una parte dei propri compensi non dichiarandoli nella propria dichiarazione dei redditi.

Chiede pertanto l'accoglimento dell'appello e la conferma della piena legittimità dell'avviso di accertamento.

Si costituisce il contribuente contestando i motivi di appello e insiste nella conferma della sentenza impugnata.

Alla udienza del 19.04.2012 la Comm. Trib. Reg., Collegio 22, pronunciava sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello dell'Ufficio è infondato e vede essere respinto.

Come hanno rilevato i primi Giudici, il contribuente ha documentato e dato giustificazione delle movimentazioni bancarie, riprese a tassazione dell'Ufficio, relative al c/c n. omissis del Credito Artigiano, ad eccezione di € 11.355,62 per i movimenti "Dare" e di € 108.400,00 per i movimenti "Avere". Correttamente però i Giudici di prime cure hanno rilevato che il reddito dichiarato dal contribuente e regolarmente tassato per l'anno in contestazione era di € 171.869 superiore quindi alle movimentazioni bancarie non documentate, e tale da giustificare in dare e in avere l'importo stesso.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La COMMISSIONE Trib. Regionale della Lombardia - Milano conferma l'impugnata sentenza.

Liquida alla parte vincente la somma onnicomprensiva di euro mille, che pone a carico della parte soccombente.